



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 01 Giugno 2012

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°5

Oggetto: **DETAZZAZIONE 2012: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO**

Come si ricorderà , già la **Legge di stabilità** per l'anno **2012**, all'articolo 22, comma 6, aveva previsto anche per l'anno 2012

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali (nonché riconducibili a stessa natura),
- corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall'azienda,
- ma solo se previsto da contrattazione collettiva di secondo livello.

La Legge di Stabilità 2012, però, demandava ad un **Decreto di successiva emanazione** l'individuazione dei requisiti reddituali sia in relazione all'imponibile assoggettabile sia in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2011.

Con il **DPCM 23 marzo 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, vengono finalmente fissati detti requisiti per la concreta applicazione del beneficio fiscale in esame.

IL DECRETO ATTUATIVO

Nelle poche righe dell'unico articolo del Decreto in esame, sono contenute informazioni fondamentali ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'anno in corso.

Nel particolare, l'articolo 1 prevede testualmente quanto segue:

“Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto - legge n. 93 del 27 maggio 2008.”

In sostanza, per l'anno 2012, stante quanto contenuto nel Provvedimento in esame, l'imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile,

- ai soli lavoratori dipendenti del settore privato,
- che abbiano avuto un **reddito da lavoro dipendente** (comprensivo di eventuali somme detassate) per l'**anno 2011 non superiore a 30.000,00 euro**,
- per un **importo massimo** agevolabile pari a **2.500,00 euro**, al netto dei contributi.

Il decreto in esame **proroga** esplicitamente l'articolo 2 comma 1, lettera c) del **DL n. 93/2008** istitutivo dell'imposta agevolata sulle somme premiali. Si ricorda che detta norma non prevedeva la necessaria presenza di contrattazione collettiva di secondo livello e di conseguenza si potrebbe ipotizzare che per l'anno 2012 tale contrattazione non risulti più requisito fondamentale per l'applicazione del beneficio in esame.

Si ritiene che, nonostante l'articolo 1 del DPCM 23 marzo 2012 preveda una proroga di quanto previsto dal DL n. 93/2008, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'anno 2012, risulti **comunque necessaria** la presenza di **contrattazione collettiva di secondo livello**.

A tal riguardo, infatti, si evidenzia che lo stesso DPCM in esame risulta essere attuativo di quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 della Legge di Stabilità 2012, norma quest'ultima che faceva espressamente richiamo alla necessaria presenza della contrattazione collettiva di secondo livello.

A conferma di ciò, lo stesso DPCM 23 marzo 2012, in premessa riporta espressamente:

“Visto l'articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale è stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 26 del citato decreto - legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all'articolo 8, del citato decreto - legge n. 138 del 2011, è riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;

DA QUANDO DETASSO?

Poiché la Legge di Stabilità, per l'anno 2012, prevedeva l'applicazione della detassazione per tutto il corrente periodo d'imposta, il **DPCM** attuativo fa valere i suoi **effetti** a decorrere **dal 1° gennaio** e fino **al 31 dicembre 2012**.

Si ricorda che, in ogni caso l'**imposta sostitutiva** potrà essere **applicata**, anche retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione in G.U. del DPCM, ma solo a decorrere **dalla** data di **stipula** della relativa **contrattazione collettiva** di secondo livello.

Fatta questa premessa, in relazione ai **primi mesi del 2012**, il sostituto d'imposta potrebbe essersi trovato in diverse situazioni.

Assenza di decreto e di accordo

Il sostituto d'imposta, in **assenza del decreto** attuativo e di **contrattazione** collettiva di secondo livello, **non ha detassato** alcun importo: in tal caso, dalla pubblicazione del decreto attuativo, ma in assenza di contrattazione collettiva territoriale o aziendale, continuerà a non detassare alcun importo.

Assenza di decreto e presenza di accordo

In primo luogo, il sostituto d'imposta, in **assenza del decreto** attuativo ma in **presenza di contrattazione** di secondo livello, potrebbe **non aver detassato** alcun importo: con la

pubblicazione del Decreto attuativo, il sostituto potrà decidere di detassare gli importi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, agendo anche retroattivamente, ma sempre considerando le somme erogate dalla data di stipula di detto accordo.

Altra ipotesi che potrebbe essersi verificata è che, in **assenza del decreto** attuativo ma in **presenza di contrattazione** di secondo livello, il sostituto, pur non rispettando i vincoli previsti dalla legge, **ha comunque detassato** le somme previste dalla contrattazione collettiva, applicando i requisiti reddituali previsti per l'anno 2011, ovvero

- nel limite di 6.000,00 euro al netto della contribuzione,
- considerando un reddito da lavoro dipendente per l'anno 2011 pari ad un massimo di 40.000,00 euro.

In tal caso, fermo restando che l'applicazione del beneficio sia decorsa dalla data di stipula degli accordi collettivi di secondo livello, le **somme già detassate dovranno essere riconsiderate alla luce dei nuovi limiti** stabiliti dal DPCM 23 marzo 2012. Di conseguenza:

- qualora **non** sia **rispettato** il **limite reddituale** dei 30.000,00 euro per l'anno 2011, **tutte le somme** assoggettate ad imposta sostitutiva in corso d'anno 2012 dovranno essere ricondotte a **tassazione ordinaria**;
- nel caso in cui, nel rispetto dei 30.000,00 euro come reddito da lavoro dipendente dell'anno scorso, siano stati **assoggettati** ad imposta sostitutiva **importi superiori a 2.500,00** euro, solo l'**eccedenza** di tale limite dovrà essere ricondotta a **tassazione ordinaria**.

MESI ARRETRATI IN SINTESI

Qualora il sostituto abbia detassato fino al mese di maggio 2012 (competenze aprile erogate in maggio o competenze maggio erogate nello stesso mese), si riporta sinteticamente ciò che dovrà essere effettuato ai fini fiscali, alla luce della pubblicazione del DPCM 23 marzo 2012.

Accordo collettivo di II livello	Reddito lavoro dipendente nel 2011	Imponibile detassato	Comportamento del DDL
Presente	Fino a 30.000 euro	Fino a 2.500 euro	Continua a detassare fino a capienza dei 2.500 euro
	Fino a 30.000 euro	Oltre 2.500 euro	Riconduce a tassazione ordinaria l'eccedenza di 2.500 euro
	Oltre 30.000 euro	Qualsiasi importo	Riconduce tutto a tassazione ordinaria
Assente	Qualsiasi importo	Qualsiasi importo	Riconduce tutto a tassazione ordinaria